

## TI\_GERICHTE 52.2000.92 vom 9. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.92](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.92)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.92 du 9 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.92 del 9 ottobre 2000

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 17

maggio 1999 del suo dipartimento delle imposte a quello del territorio, già citata in fatto). Mediante la risoluzione 1 marzo 2000, con cui - fallito il tentativo di accomodamento della lite - il Consiglio di Stato ha disposto la costituzione del consorzio ed ha determinato i membri e le relative interessenze, questa autorità ha respinto il ricorso di \_\_\_\_\_: a questa ditta essa ha inoltre aggiunto nel dispositivo, tra parentesi, quella di \_\_\_\_\_. L'atto è indi stato intimato sia a \_\_\_\_\_ che a \_\_\_\_\_. La tabella annessa alla decisione governativa, cui questa rinviava per la determinazione dei consorziati e delle relative interessenze, annoverava tra questi - al pari della perizia - esclusivamente \_\_\_\_\_. 1.2.2. Ferme queste premesse, la legittimazione a ricorrere deve essere negata ad entrambe le società. \_\_\_\_\_ difetta dell'interesse legittimo ad opporsi al consorzio, poiché essa non figura nell'elenco dei consorziati (art. 43 PAmM; sul concetto di interesse legittimo RDAT I-1998 n. 13 cons. 2.2. con rinvii). \_\_\_\_\_ non è dunque stata chiamata a far parte del consorzio manutenzione arginature Ticino e Moesa, ancorché si sia battuta per la sua estromissione da quest'ultimo. Questo comportamento è invero stato favorito dal fatto che la risoluzione governativa 9 dicembre 1998 era stata intimata a questa società e che quest'ultima si è sentita toccata dal consorzio, in quanto proprietaria degli immobili del gruppo \_\_\_\_\_ nel comprensorio interessato. La trattazione della sua opposizione 10 febbraio 1999 ha comunque finalmente permesso all'autorità cantonale di prendere conoscenza della struttura giuridica del gruppo facente capo a \_\_\_\_\_ che come sembra di capire non le era completamente nota sino a quel momento (cfr. verbali della riunione 14 aprile 1999): è anzi possibile che l'omissione dell'inserimento di \_\_\_\_\_ tra i consorziati sia da ricondurre a questa carenza. Direttamente interessata all'integrazione nella corporazione in rassegna è invece \_\_\_\_\_. Questa società non ha tuttavia inoltrato opposizione contro la risoluzione 9 dicembre 1998 attraverso la quale il Governo aveva approvato, riservando l'esito di eventuali contestazioni, la perizia allestita dagli studi associati ingg. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che la includeva tra i consorziati e che esso ha successivamente confermato mediante la risoluzione impugnata. \_\_\_\_\_ si è pertanto preclusa il diritto di contestare ulteriormente tale partecipazione, non potendo essere considerata come formalmente lesa dall'avversata pronuncia governativa. Tale conseguenza è del resto espressamente prevista, nel concreto caso, all'art. 9 LCons. Certo, la risoluzione 9 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, che chiamava in causa direttamente e solamente

\_\_\_\_\_, non era stata notificata a quest'ultima società, bensì a \_\_\_\_\_. Essa non poteva pertanto spiegare degli effetti nei confronti di \_\_\_\_\_. Gli atti di causa dimostrano tuttavia che quest'ultima società è stata messa al corrente della decisione governativa qualche mese più tardi e che anzi il suo servizio delle imposte dapprima e, successivamente, quello legale, abbiano assunto l'incarico di gestire direttamente, in veste di rappresentante (cfr. lettera 17 maggio 1999 del dipartimento delle imposte a quello del territorio), la procedura di opposizione inoltrata da \_\_\_\_\_, mediante l'invio di scritti e la partecipazione ad un incontro. E questo sino all'emanazione della risoluzione impugnata 1 marzo 2000. \_\_\_\_\_ avrebbe pertanto avuto tutto il tempo di contestare a sua volta, in nome proprio, la decisione con cui il Governo aveva approvato la perizia allestita dagli studi associati ingg. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, che sanciva la sua esclusiva partecipazione al consorzio manutenzione arginature Ticino - Moesa. L'omissione di tale contestazione le pregiudica pertanto la potestà ricorsuale dinanzi a questo Tribunale. 1.2.3. \_\_\_\_\_ si giustifica adducendo di non aver avuto motivo di opporsi a suo nome, poiché erano state intavolate delle trattative per negoziare una nuova convenzione volta a definire i parametri determinanti per il calcolo delle sue interessenze nei consorzi di arginatura, destinata a sostituire quella 14 novembre 1988 conclusa dalla cessata azienda PTT. Ora, a prescindere dall'atteggiamento poco collaborativo assunto dalla ricorrente nella ricerca di una soluzione amichevole, che rende quantomeno discutibile il suo appello a simile giustificazione, nello scritto 5 luglio 1999 accompagnante la proposta di nuova convenzione il dipartimento del territorio l'informò che la determinazione dell'interessenza relativa ai consorzi organizzati prima del 1 gennaio 1998, come quello in esame, sarebbe rimasta retta dalla convenzione 14 novembre 1988, sulla cui base era stata fissata la sua quota di partecipazione: la nuova convenzione avrebbe pertanto retto solo la definizione della sua interessenza nei consorzi di arginatura di futura costituzione o ristrutturazione. Alla ricorrente era pertanto noto che le trattative non potevano concernere la procedura di consorzio in esame. D'altra parte se queste non hanno mai conosciuto un termine vero e proprio, oltre il quale \_\_\_\_\_ avrebbe potuto, in assenza di intesa, far valere le proprie ragioni, è solo perché la società - malgrado numerosissimi solleciti - non ha mai dato un riscontro alla proposta di accordo sottoposte dal dipartimento, se non per promettere, con lettera 28 settembre 1999, una controproposta, che non è però mai stata fatta. Né, da ultimo, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, il fatto che nel dispositivo n. 2 della decisione impugnata, ove è stato respinta l'opposizione di \_\_\_\_\_, sia menzionata tra parentesi anche la sua ditta, permette di conferirle il ruolo di parte nella procedura di opposizione. Difatti né \_\_\_\_\_ aveva inoltrato opposizione, per cui la relativa elezione poteva riferirsi solo a quella di \_\_\_\_\_, che era insorta unicamente a tutela di sé stessa, né essa era stata chiamata in causa nella procedura di opposizione in applicazione dell'art. 25 PAm: beneficio quest'ultimo che non poteva del resto esserle concesso, poiché avrebbe condotto, nel risultato, ad eludere il termine di perenzione per inoltrare opposizione al Governo fissato all'art. 9 LCons. L'indicazione tra parentesi sta pertanto semplicemente a precisare che \_\_\_\_\_ fa parte del gruppo \_\_\_\_\_, la quale ne detiene l'intero pacchetto azionario. 1.2.4. La declaratoria di irricevibilità dell'impugnativa inoltrata da \_\_\_\_\_ potrebbe anche sembrare, a prima vista, una soluzione piuttosto severa. In realtà, tuttavia, come si può desumere dalle motivazioni addotte nei rispettivi gravami, tra di esse coordinate (cfr. in fatto, sub E), le ricorrenti contestano il consorzio puntando sul fatto che esse costituiscono due persone giuridiche distinte e che non possiedono,

singolarmente, tutti i requisiti necessari a tale scopo. \_\_\_\_\_ ammette difatti di essere proprietaria di immobili nel comprensorio del consorzio - e pertanto di opere da proteggere - ma sostiene di non esercitare un'attività di interesse generale giusta l'art. 4 cpv. 2 LCons. \_\_\_\_\_ ammette invece di esercitare simile attività ma di non possedere immobili né - circostanza invero non molto chiara - installazioni da proteggere. La menzionata distinzione, che costituisce la chiave di volta delle argomentazioni delle ricorrenti, imponeva - è il men che si possa pretendere in simile frangente - un adeguato riscontro di ordine formale, mediante il tempestivo inoltro, da parte di \_\_\_\_\_, di un'opposizione a proprio nome dinanzi al Consiglio di Stato, una volta venuta a conoscenza che era essa medesima ad essere stata inclusa tra i consorziati, in quanto successore dell'azienda delle \_\_\_\_\_ per il settore delle telecomunicazioni, e non già l'affiliata \_\_\_\_\_, cui era stata trasferita la proprietà degli immobili del gruppo. L'opposizione incoata da quest'ultima non poteva pertanto giovarle. La necessità di agire in nome proprio è del resto finalmente stata avvertita da \_\_\_\_\_ dopo aver ricevuto la risoluzione 1 marzo 2000 del Consiglio di Stato, che essa ha impugnato dinanzi a questo Tribunale, ma inutilmente. 2. Entrambi i gravami devono pertanto essere dichiarati irricevibili. Il Tribunale rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che la domanda formulata da entrambe le ricorrenti a titolo principale, ovvero la loro esclusione dal consorzio, avrebbe comunque sia dovuto essere dichiarata irricevibile, poiché non era stata formulata nella precedente sede e, pertanto - in quanto nuova - inammissibile (art. 63 cpv. 2 PAmm). 3. La tassa di giudizio deve essere posta a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuno (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 32 LCons, 208 LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 63 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono irricevibili. 2. La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, é posta a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuno. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.